

ASSOCIAZIONE

DOM ITALII PUER SARDEGNA



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELIBERA N° 8

il giorno 10 del mese di Dicembre dell'anno 2022 alle ore 18:00  
presso la sede legale dell' Associazione DOM ITALII PUER SARDEGNA O.d.V. sita in  
via Claudio Fermi n° 30 A Sassari, si è riunita in Seconda convocazione  
l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'DOM ITALII PUER SARDEGNA O.d.V., per discutere  
e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione della Revisione degli Statuti
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti n° 12 soci, per delega n° 3 su un totale di 15 soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig./Sig.ra  
Fenu Remondo e Segretario il Sig./Sig.ra Fenu Antonio Vincenzo

Il Presidente, constatata la regolarità della Convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea  
validamente costituita.

Successivamente informati i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a  
fungere da Segretario il Sig./Sig.ra Fenu Antonio Vincenzo e invita a deliberare  
consentendo a ciascun socio di intervenire, sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dopo aver rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti  
all'ordine del giorno, dà facoltà ai presenti di intervenire.

Infine il Presidente alle ore 19:30 -dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa  
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data Sassari 10/12/2022

Il Segretario  
Fenu Antonio Vincenzo

REGISTRATO A TEMPIO

il 15 DIC 2022 al N. 775 serie 3

Esatti €                      per trascrizione

In totale € ENTE

di cui si rilascia quietanza.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Maria Antonietta Piga

IPR

Per delega del Direttore Provinciale

Fenu G.E

Il Presidente  
Fenu Remondo





**NUOVO STATUTO DELLA  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

denominata

**"DOM ITALII PUER SARDEGNA"**

---

testo conforme al dlgs 117/2017

approvato dall'Assemblea dei Soci in data  
10.12.2022

con delibera n° 8

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle normative vigenti in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: DOM ITALII PUER SARDEGNA che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo OdV viene utilizzato successivamente all'avvenuta iscrizione al RuntS.

L'ASSOCIAZIONE DOM ITALII PUER SARDEGNA ha sede legale in via Claudio Fermi n. 30/A nel Comune di SASSARI

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'Associazione di Volontariato DOM ITALII PUER SARDEGNA è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell' Organizzazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è sono:

**art. 5 comma 1 lettera a.) del dlgs 117/2017: iniziative, servizi ed interventi vari di carattere sociale consistenti principalmente nell'accoglienza, presso famiglie sarde, di minori e giovani anche maggiorenni di entrambi i sessi provenienti dalla Bielorussia.**

**Ospitalità volontaria connessa all'intento di voler contribuire, per quanto possibile, al recupero psicologico e fisico necessario dopo l'esposizione alle radiazioni conseguenti al disastro di Chernobyl. Detta accoglienza vuole essere produttiva di periodi di benessere per pervenire ad un miglior stato di salute.**

**Ed inoltre :**

- **lettera r.) : limitatamente alla sola accoglienza umanitaria**
- **lettera w) : limitatamente alla promozione di iniziative di solidarietà**

- **Lettera x) : limitatamente alla sensibilizzazione verso forme di affido od adozioni internazionali come libera scelta delle famiglie accoglienti.**

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Dichiarazione di disponibilità alla competenti Autorità Bielorusse, da parte delle famiglie accoglienti, per l'ospitalità per determinati periodi (solitamente mesi estivi e settimane natalizie) ai minori o giovani che vengono accompagnati e riaccompagnati da una docente scolastica .
- Ospitalità caratterizzata dalla volontà di favorire la miglior possibile integrazione in un clima familiare molto inclusivo e premuroso.
- Assistenza e conforto, ove e quando possibile, con l'ausilio momentaneo o stabile di personale sanitario, al pari dei cittadini residenti.
- Qualsiasi altra iniziativa finalizzata agli obiettivi sociali e culturali che l'Associazione si propone di realizzare con i propri programmi annuali in merito all'accoglienza e soggiorno sereno e formativo dei giovani, con particolare riferimento ai minori.
- Collaborazione, per il miglior esito delle iniziative umanitarie descritte, con le Pubbliche Istituzioni e con altri Enti del Terzo Settore in conformità al Codice del Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sardegna.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all' ASSOCIAZIONE DOM ITALII PUER SARDEGNA è deliberata dall'Organo di Amministrazione (-Consiglio Direttivo-) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di Soci Benemeriti sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

**ART. 7**  
**(Diritti e Doveri degli Associati)**

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i Libri Sociali previa formale richiesta inoltrata al Presidente almeno n. 3 giorni prima;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno DUE mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- svolgere la propria attività in favore della Comunità e del Bene Comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 8**  
**(Qualità di Volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

**ART. 9**  
**(Perdita della qualifica di Socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

**ART. 10**  
**(Gli Organi Sociali)**

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Organo di amministrazione : il Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **ART. 11** **(L'Assemblea )**

E' composta dai Soci ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o altro Delegato

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da suo sostituto mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, wstpp, telefono, divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell' Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART.12** **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea :

- nomina e revoca i Componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- approva il Bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## **ART. 13** **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di DUE deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15 (Organo di Amministrazione : è il Consiglio Direttivo)**

L'Organo di Amministrazione governa l' Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' formato da un numero dispari di sei (6) Componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre (3) e sono rieleggibili per tre (3) mandati . Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti .

#### **ART. 16 (Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l' Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

**ART. 17**  
**(Organo di Controllo)**

Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.

Il Componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 18**  
**(Organo di Revisione legale dei conti)**

Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.

**ART. 19**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell' ASSOCIAZIONE DOM ITALII PUER SARDEGNA sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 20**  
**(I Beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati , e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sociale sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

**ART. 21**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale.

Nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 22 (Bilancio)**

I Documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 23 (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 24 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato DOM ITALII PUER SARDEGNA e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

#### **ART. 25 (Personale retribuito)**

L'organizzazione di Volontariato DOM ITALII PUER SARDEGNA può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato.

#### **ART. 26 (Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti)**

I Soci Volontari che prestano attività di Volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la Responsabilità Civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 27**  
**(Responsabilità della Organizzazione)**

L' Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 28**  
**(Assicurazione dell'Organizzazione)**

L' Associazione di Volontariato DOM ITALII PUER SARDEGNA può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

**ART. 29**  
**(Devoluzione del Patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 30**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

*ferre Niche*

